SENTENZA N. 130/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 73147** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv. Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa, contro: l'INPS e il Comune di Napoli;

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente, già dipendente del Comune di Napoli, cessata dal servizio in data 15/8/2016, ossia in data anteriore all'entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018 e relativo al periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018, chiedeva a questo Giudice che, in applicazione degli artt. 62 e 65 del predetto CCNL, dichiarasse il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico, in applicazione degli incrementi economici ivi previsti.

Si costituiva il Comune di Napoli ed eccepiva preliminarmente in rito il proprio difetto di legittimazione passiva; deduceva la non perentorietà del termine di 30 giorni previsto dall'art. 2 del nominato CCNL per l'adeguamento, avente natura meramente ordinatoria; rappresentava che, avendo esso Comune adempiuto agli oneri di propria competenza, il ricalcolo doveva essere effettuato dall'INPS mediante la proceduta

informatica “Passweb”; concludeva in conformità.

Si costituiva l’INPS, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo già provveduto al ricalcolo della pensione e all’accredito degli arretrati sul cedolino di febbraio 2021.

Il giudizio è quindi passato in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

DIRITTO

Sussiste la legittimazione passiva del Comune di Napoli, quale ente datore di lavoro e cointeressato alla procedura di adeguamento.

In particolare, la circolare n. 26, del 13 febbraio 2019, attribuisce anche alla struttura territoriale che ha in carico la partita di pensione la competenza alla *“riliquidazione della pensione da effettuarsi a qualsiasi titolo”, prevedendo altresì che “gli enti datori di lavoro, pertanto, per comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione dei trattamenti di pensione, anche e soprattutto in occasione dell’applicazione dei recenti rinnovi contrattuali, dovranno prendere in carico la posizione assicurativa ed effettuare l’inserimento di un nuovo ‘ultimo miglio’… dell’avvenuto aggiornamento delle posizioni dei propri dipendenti gli enti datori di lavoro dovranno dare puntuale comunicazione alla Struttura dell’Istituto competente”*.

Deve pertanto ritenersi che, correttamente sia stato evocato in giudizio anche il Comune di Napoli.

Va quindi dichiarata l’improcedibilità del ricorso per essere venuto meno, nel ricorrente, l’interesse ad agire.

Invero, l’ente previdenziale resistente ha dedotto e comprovato di aver provveduto al ricalcolo della pensione e al pagamento di quanto dovuto.

Ne consegue che, essendo cessata la materia del contendere, è venuto meno l'interesse al ricorso, che va pertanto dichiarato improcedibile.

In considerazione della novità del principio di diritto enunciato dalle SS.RR. con la decisione n. 1/QM/2021, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Marzia de Falco, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 29/02/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

07.03.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli